

AVV. GIUSEPPE FORTINO

Via Paglietta n. 5 - 40124 Bologna (BO)
Tel. - Fax 0515879361 / giuseppefortino@pec.it
info@studiolegalefortino.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per **TIRELLI GIUSEPPINA**, nata a Mariglianella (NA) il 15.03.1974 e residente in Marigiano (NA) alla Via G. Marconi n. 1 - C.F. TRLGPP74C55E954M, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Fortino (C.F. FRTGPP83R02B774H), - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di p.e.c. giuseppefortino@pec.it e/o al numero fax 051.5879361 -, presso il cui studio in Bologna alla Via Paglietta n. 5 è elettivamente domiciliata -

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76, C.F. 80185250588,

NONCHE'

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA - Direzione Generale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 40126 Bologna alla Via de' Castagnoli n. 1, C.F. 80062970373,

NONCHE' CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA, UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 40126 Bologna alla Via de' Castagnoli n. 1, C.F. 80071250379, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in 40123 Bologna alla Via A. Testoni n. 6 (indirizzo di p.e.c. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it) -

- RESISTENTI -

FATTO

1. La sig.ra Tirelli Giuseppina, già inserita nella graduatoria di Istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale di collaboratore scolastico con punteggio di 10.30 (posizione di graduatoria n. 781), in data 24.09.2020,



AVV. GIUSEPPE FORTINO

Via Paglietta n. 5 - 40124 Bologna (BO)
Tel. - Fax 0515879361 / giuseppefortino@pec.it
info@studiolegalefortino.it

conveniva e stipulava con il Dirigente Scolastico dell'I.C. n. 17 di Bologna un contratto individuale di lavoro a tempo determinato - 36 ore settimanali, con decorrenza dal 24.09.2020 e sino al 30.06.2021 (doc. 1).

2. La ricorrente, in seguito (in data 01.04.2021), presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Bologna - I.C. N. 1 di Bologna.

3. Sta di fatto che, con nota del 20.07.2021, il M.I.U.R. - Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, pubblicava le *"graduatorie provvisorie d'istituto III fascia - personale ATA 2021/2024"* ed alla ricorrente veniva assegnato nuovamente un punteggio pari a 10,30 - posizione di graduatoria n. 1168 (doc. 3).

4. La sig.ra Tirelli, pertanto, presentava tempestivamente, a mezzo di posta elettronica certificata, reclamo ai sensi dell'art. 8 DM 50/2021 all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Bologna - I.C. N. 1 di Bologna, al fine di vedersi riconoscere anche il punteggio acquisito a seguito del servizio prestato nell'anno precedente, presso l'I.C. n. 17 di Bologna (doc. 4).

5. A seguito del precitato reclamo, la ricorrente apprendeva che la casella di posta elettronica certificata del destinatario era piena (doc. 4.2) per cui contattava telefonicamente l'I.C. n. 1 di Bologna per chiedere spiegazioni e Le veniva riferito di inoltrare la richiesta di rettifica al M.I.U.R. - Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, alla p.e.c. csabo@postacert.istruzione.it.

6. La sig.ra Tirelli, già provata dall'accaduto, inoltrava in ogni caso il reclamo in questione anche al suindicato Ufficio Territoriale (doc. 5).

7. Alla ricorrente, tuttavia, non perveniva nessuna risposta dal suindicato Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna e, in data 10.09.2021, constatava che il M.I.U.R. - Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, pubblicava le *"graduatorie definitive d'istituto III fascia - personale ATA 2021/2024"*, attribuendoLe lo stesso punteggio, pari a 10,30 - posizione in graduatoria n. 1163 (doc. 6).

7. La sig.ra Tirelli Giuseppina, dunque, si duole del mancato riconoscimento del servizio prestato presso l'I.C. n. 14 di Bologna e dell'ingiusto ed illegittimo operato del M.I.U.R. - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, per i seguenti motivi di



AVV. GIUSEPPE FORTINO

Via Paglietta n. 5 - 40124 Bologna (BO)
Tel. - Fax 0515879361 / giuseppefortino@pec.it
info@studiolegalefortino.it

DIRITTO

1. Il Ministero dell'Istruzione, con **Decreto Ministeriale n. 50 del 3 Marzo 2021**, ha stabilito e normato criteri e modalità per la formazione delle Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023 (doc. 7).
2. La ricorrente ha trasmesso la domanda di "aggiornamento" nei termini e con le modalità di cui agli **artt. 4** (*Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento e della domanda di deprezzamento. 1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di deprezzamento potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile*) e **5** (*Modalità di presentazione delle domande - 1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di deprezzamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Tutte le informazioni utili ai fini dell'accesso al sistema POLIS e al servizio specifico "Istanze on line" sono rinvenibili all'indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione*) del succitato D.M..
3. Ne è conferma l'inserimento della ricorrente in graduatoria.
4. La sig.ra Tirelli, poi, si è attivata prontamente anche nella proposizione del reclamo ex art. 8, avente ad oggetto la mancata valutazione del punteggio acquisito quale "*titolo di servizio*" per il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole statali (I.C. n. 17 di Bologna), pari a punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, secondo quanto previsto dall'allegato A/5 del D.M. in questione.
5. L'art. 8 del D.M. n. 50/2021, difatti, stabilisce che "*1. Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. 2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali*".
6. La circostanza che, al momento dell'inoltro del reclamo, la casella di p.e.c. dell'I.C. n. 1 di Bologna boic808009@pec.istruzione.it fosse "piena", poi, non può certo gravare sulla



AVV. GIUSEPPE FORTINO

Via Paglietta n. 5 - 40124 Bologna (BO)
Tel. - Fax 0515879361 / giuseppefortino@pec.it
info@studiolegalefortino.it

ricorrente.

Sul punto, è bene evidenziare che, per legge (art. 3 bis, comma 3, L. n. 54/1994) e per costante orientamento giurisprudenziale, la notifica si intende perfezionata anche quando la casella di p.e.c. del destinatario è satura e non può ricevere l'atto notificato (e validamente inoltrato) in quanto gli effetti della notifica si realizzano comunque nei confronti di chi non ha provveduto a gestire in modo adeguato il proprio spazio di archiviazione.

Dunque, la notifica si perfeziona, in favore del notificante, nel momento in cui viene generata dal sistema la ricevuta di accettazione (che equivale alla spedizione postale della lettera raccomandata) e, verso il destinatario, nel momento in cui il sistema crea la ricevuta di avvenuta consegna.

Il raggiungimento dello spazio massimo di capacità della casella di p.e.c., in sostanza, non vanifica l'efficacia e la validità della notifica.

In ogni caso, la ricorrente si attivava prontamente per segnalare il tutto all'Istituto destinatario del reclamo e, come già specificato in premessa, inoltrava la medesima richiesta all'Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Bologna.

7. Delineato il quadro normativo di riferimento, emerge *ictu oculi* l'illegittima ed ingiusta condotta del M.I.U.R. e, segnatamente, dell'Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Bologna nelle operazioni di formazione delle graduatorie *de qua* e, in particolare, nell'errata attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente.

Difatti, detto Ufficio Scolastico Provinciale non ha attribuito alla sig.ra Tirelli il punteggio pari a punti 3,50 che Le spettava per aver prestato servizio, come già specificato in premessa, presso l'I.C. n. 17 di Bologna servizio quale collaboratore scolastico dal 24.09.2020 e (quantomeno) sino alla data di presentazione della domanda di aggiornamento dell'1.04.2021.

Di conseguenza, ha collocato la ricorrente in posizione n. 1163 (punteggio pari a punti 10.30), anziché in una posizione compresa tra la n. 410 e 436, posizione che ha visto collocarsi candidati con punteggio pari a 13,80, ovvero il punteggio corretto da attribuire sulla base di tutti i titoli da Ella conseguiti alla sig.ra Tirelli.

Ebbene, nel caso di specie ciò non è avvenuto - come si evince chiaramente dalla documentazione allegata - estratta dal sito del suindicato Ufficio V Ambito Territoriale



AVV. GIUSEPPE FORTINO

Via Paglietta n. 5 - 40124 Bologna (BO)
Tel. - Fax 0515879361 / giuseppefortino@pec.it
info@studiolegalefortino.it

Provinciale di Bologna del MIUR - con palese lesione del diritto della ricorrente e vantaggio di altri partecipanti in possesso punteggio inferiore.

Ulteriore prova di tale discutibile *modus operandi* dell'Ufficio X Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, poi, è facilmente ravvisabile anche nel fatto che il reclamo ex art. 8 del D.M. n. 50/2021, correttamente proposto dalla ricorrente, non è stato riscontrato né preso in considerazione.

Ma vi è di più.

Anche qualora la ricorrente avesse errato nella trasmissione della domanda e/o nell'aggiornamento della stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B) della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto concederLe, in ogni caso, sulla base del principio del cd. soccorso istruttorio, la possibilità di rettificare o istanze erranee o incomplete.

Il suindicato Ente, in conclusione, avrebbe dovuto valutare e rideterminare il punteggio della ricorrente (come, peraltro, avrebbe dovuto valutare le posizioni di tutti gli altri partecipanti) al fine di adeguarlo anche in base ai dati in possesso del M.I.U.R. stesso (atteso che, nel caso di specie, non potrà certo negarsi che la ricorrente vanta titoli di servizio acquisiti presso l'I.C. n. 17 di Bologna nell'anno scolastico 2021/2021).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente Tirelli Giuseppina, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione dei titoli di servizio (acquisiti nell'anno scolastico 2020/2021) nella graduatoria definitiva d'istituto di III fascia per il personale ATA triennio 2021/2024 e nelle sedi indicate in domanda, con il punteggio spettante come da Tabella di cui all'allegato A/5 del D.M. n. 50/2021;
- 2) per l'effetto, ordinare al M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -, in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna - Ufficio X Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, in persona



AVV. GIUSEPPE FORTINO

Via Paglietta n. 5 - 40124 Bologna (BO)
Tel. - Fax 0515879361 / giuseppefortino@pec.it
info@studiolegalefortino.it

del legale rappresentante pro tempore - previa emanazione di ogni opportuno provvedimento, di effettuare la suindicata valutazione e di attribuire alla ricorrente il relativo (e corretto) punteggio che Le spetta, ovvero il punteggio di 13.80;

3) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre r.s.g. 15% e c.a.p., da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dal D.L. n. 98/2011, la ricorrente Tirelli Giuseppina dichiara di essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a tre volte quello indicato dall'art. 76 del succitato D.P.R. ossia inferiore a € 35.240,04, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (doc. 8).

Pertanto, si dichiara che per la presente controversia, vertente in materia di lavoro subordinato e di valore indeterminabile, il contributo unificato non è dovuto, non essendo stata superata la soglia reddituale dalla ricorrente.

In via istruttoria, si chiede, se ritenuto necessario considerati i documenti prodotti, ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al M.I.U.R. - Ufficio X Ambito Territoriale Provinciale di Bologna - l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente alla posizione della ricorrente.

Si chiede, altresì, ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero è che la sig.ra Tirelli Giuseppina dal 24.09.2020 al 30.06.2021 ha prestato attività lavorativa come collaboratore scolastico presso I.C. n. 17 di Bologna; 2) Vero è che la sig.ra Tirelli Giuseppina nella prima settimana di Agosto 2021 contattava la Segreteria dell'I.C. n. 1 di Bologna e Le veniva riferito di problemi alla p.e.c. dell'Istituto e di inviare il reclamo all'Ufficio Provinciale di Bologna".

Si indicano a testi: - Ambrosino Antonio Vincenzo, residente in Scisciano (NA) alla I° Trav. n. 13/A; - il Dirigente Scolastico pro tempore dell'I.C. n. 1 di Bologna.

Si producono ed allegano i seguenti documenti: 1) contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 24.09.2020; 2) domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dell'1.04.2021; 3) decreto di pubblicazione ed estratto della graduatoria provvisoria d'istituto III fascia - personale ATA 2021/2024 del 20.07.2021; 4) reclamo ex art. 8 DM 50/2021 del 23.07.2021 e



AVV. GIUSEPPE FORTINO

Via Paglietta n. 5 - 40124 Bologna (BO)
Tel. – Fax 0515879361 / giuseppefortino@pec.it
info@studiolegalefortino.it

relative ricevute di accettazione e (4.2) di mancata consegna; 5) ricevuta di trasmissione, di consegna e di protocollo dell'11.08.2021; 6) decreto di pubblicazione e graduatoria definitiva d'istituto III fascia – personale ATA 2021/2024 del 20.07.2021; 7) D.M. n. 50 del 03.03.2021 e pedissequo allegato A/5; 8) dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale del 15.09.2021 con allegata copia carta d'identità; 9) Sentenza n. 228/2021 del Tribunale di Frosinone.

Riserve e salvezze.

Bologna, 15.09.2021

Avv. Giuseppe Fortino

